

C.R.U.S
CIRCOLO RICREATIVO DELL'UNIVERSITA' DI SASSARI

REGOLAMENTO GENERALE

ART. 1

Il C.R.U.S. Circolo Ricreativo dell'Università degli Studi di Sassari APS, promotore delle iniziative a favore dei propri Soci, di cui all'Art.2 dello Statuto, è una Associazione disciplinata dallo Statuto e dal presente Regolamento generale, dalle vigenti disposizioni di leggi in materia ed in particolare dall'art. 18 della Costituzione Italiana; dagli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile; dall'art. 11 della Legge 300 del 20.5.1970; in particolare della Legge 383 del 7.12.2000.

ART. 2

Il C.R.U.S. provvede a porre in atto le attività sociali di cui all'art. 2 dello Statuto secondo quanto stabilito dai successivi articoli del presente Regolamento.

ART. 3

L'appartenenza al C.R.U.S. comporta la incondizionata accettazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, nonché di tutte le disposizioni emanate dai competenti organi sociali.

ART. 4

I Soci del Circolo di cui all'art. 7 dello Statuto si dividono nelle seguenti categorie di appartenenza; la differenziazione è intesa solo a fini terminologici ed organizzativi.

1. SOCI EFFETTIVI

- a) Personale dipendente di ruolo e a tempo determinato in servizio presso l'Università di Sassari;
- b) Personale in quiescenza dell'Università di Sassari;
- c) Tutti coloro che svolgono la loro attività con forme contrattuali di varia natura, anche temporanea, con l'Università di Sassari.

2. SOCI AGGREGATI

- a) il coniuge, il convivente ed i figli dei Soci effettivi;
- b) gli orfani ed il coniuge superstite del Socio effettivo.

3. SOCI FREQUENTATORI

Il Consiglio Direttivo può ammettere, in qualità di Soci frequentatori, altre persone compatibilmente con la capacità ricettiva e dopo aver assicurato la priorità ai Soci effettivi ed aggregati.

4. SOCI ONORARI

Il Consiglio Direttivo, autonomamente o su proposta motivata dei Soci, può nominare Soci onorari coloro che per cariche rivestite o per compiti di particolare rilevanza assolti, hanno contribuito in modo rilevante alla crescita e alla valorizzazione delle attività e degli scopi dell'Associazione.

ART. 5

La domanda di iscrizione al Circolo, in base al 2° comma dell'art. 7 dello Statuto, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, su modulo a ciò predisposto, che deciderà motivatamente in merito.

La domanda ha validità per l'anno solare ed il rinnovo avviene tacitamente fino a disdetta da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

L'accettazione della domanda di iscrizione da parte di Soci Frequentatori è subordinata alla presenza dei seguenti criteri:

- deve essere accompagnata dalla presentazione da parte di un Socio Effettivo;
- non può essere accettata se supera il limite del 20% dei Soci Effettivi.

L'iscrizione al Circolo comporta il pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea ordinaria dei Soci, da versare in una unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno o con trattenute mensili sulla busta paga pari a 1/12 della quota annuale per i Soci Effettivi di cui al punto a) dell'art. 4 del presente Regolamento.

La quota associativa non è frazionabile.

ART. 6

La qualifica di Socio si perde nei casi previsti dall'art. 8 dello Statuto e non dà luogo in nessun caso alla restituzione né della quota associativa né delle quote versate per l'iscrizione alle Sezioni.

ART. 7

Il Socio è responsabile civilmente e penalmente di atti o fatti dannosi da lui compiuti od a lui ascrivibili nell'espletamento di attività delle singole sezioni o di altre attività promosse dal C.R.U.S.. Risponde inoltre verso il C.R.U.S. della correttezza di eventuali ospiti partecipanti al seguito di manifestazioni.

ART. 8

L'assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale od altra sede idonea, secondo le modalità previste dall'art. 11 dello Statuto.

In sede di assemblea ciascun socio può formulare proposte o chiedere l'inserimento a verbale di proprie dichiarazioni.

Il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea, di cui all'art. 15 e 16 dello Statuto, stilano e sottoscrivono il verbale dell'Assemblea stessa.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, Il Collegio dei Probiviri composti secondo quanto stabilito dagli Art. 13, 18 e 19 dello Statuto, sono così costituiti:

I membri del Direttivo, Revisori e Probiviri sono eletti dall'Assemblea dei soci di cui all'Art. 10 dello Statuto.

Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della scadenza del mandato in carica, che ne fissa la data, con preavviso di almeno trenta giorni mediante affissione di manifesti nella sede del C.R.U.S. e nelle diverse strutture dell'Ateneo.

Apposita commissione elettorale, composta da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra i soci non candidati, presiede alle elezioni, controlla l'elenco dei Soci con diritto di voto, predispone le schede elettorali e nomina gli scrutatori, il cui numero non può essere inferiore a tre per ogni seggio.

Le votazioni si effettuano a scheda segreta e si svolgono nel seguente modo:

- a) hanno diritto al voto tutti i Soci di cui all'Art. 7 dello Statuto;
- b) possono presentare la candidatura ufficiale, unica per organismo sociale, tutti i Soci di cui all'Art. 7 dello Statuto, iscritti all'Associazione da almeno due anni, al momento della scadenza della candidatura;
- c) le proposte di candidatura, devono essere sottoscritte da almeno n° 10 Soci e depositate presso la Commissione elettorale a disposizione dei Soci, almeno venti giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- d) La lista o le liste dei candidati, dovranno essere a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni.
- e) Potranno essere votati solo i candidati presenti nelle liste ufficiali pubblicate dalla commissione elettorale.

- f) Eventuali contestazioni sulle liste, presentate alla Commissione elettorale, sono ammesse entro i primi tre giorni successivi a quello dell'affissione delle liste stesse, senza che ciò dia luogo a proroghe sulla data fissata per le elezioni. Le eventuali ratifiche saranno comunicate mediante appositi avvisi esposti nella sede del C.R.U.S. e nelle strutture dell'Ateneo ed i reclami saranno menzionati nei verbali della Commissione elettorale.
- g) per ragioni logistiche la Commissione elettorale può costituire presso le varie strutture d'Ateneo appositi seggi;
- h) le votazioni si svolgono nel luogo, giorni e ore indicati dalla Commissione elettorale;
- i) ogni Socio può esprimere tre preferenze per il Consiglio Direttivo e una sola preferenza per il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri. All'interno della componente risultano eletti i più votati nell'ambito della stessa.
- j) Al termine della consultazione la Commissione elettorale redige apposito verbale con i risultati delle votazioni e provvederà altresì a consegnare al Consiglio Direttivo, in plico sigillato, tutto il materiale elettorale. Sarà compito del Consiglio Direttivo rendere noto a tutti i Soci, all'Amministrazione universitaria e tutte le Associazioni a cui aderisce il C.R.U.S., i risultati delle votazioni.
- k) In caso di parità di voti tra due o più soggetti, precede il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione al Circolo. Persistendo la parità precede colui più giovane d'età. In caso di ulteriore parità si procede con il sorteggio. Lo stesso criterio viene applicato in caso di sostituzione di un consigliere quando ci sono due o più soggetti nella condizione di "primo dei non eletti".
- l) Eventuali contestazioni dovranno essere avanzate a mezzo lettera raccomandata entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati delle votazioni al Collegio dei Probiviri, che dovrà pronunciarsi entro dieci giorni. Sarà compito del Presidente del Consiglio Direttivo uscente convocare la riunione dei nuovi eletti.

ART. 10

Il Consiglio Direttivo, di cui all'art. 13 dello Statuto, dura in carica un triennio salvo lo scioglimento anticipato per i seguenti casi:

- a) per dimissioni motivate di tutti i suoi componenti;
- b) per dimissioni contemporanee della metà dei componenti più uno;
- c) per mozione di sfiducia dell'Assemblea dei Soci (proposta da almeno 1/5) determinata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio può essere integrato da due rappresentanti dell'Università di Sassari, eletti durante l'assemblea con le modalità indicate nella Convenzione stipulata tra lo stesso Ateneo e l'Associazione.

Il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri seguono lo stesso iter del Consiglio Direttivo.

ART. 11

Nel caso di riunioni del Consiglio Direttivo, se gli argomenti all'ordine del giorno riguardano una o più sezioni, è facoltà del Presidente o del Consiglio Direttivo invitare alla riunione il/i responsabile della stessa, senza diritto di voto, per lo specifico argomento in discussione.

ART. 12

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e firma la corrispondenza e i documenti di introito e di esito del C.R.U.S.

Egli, inoltre, firma gli atti e stipula le convenzioni con i terzi secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e compie tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità del C.R.U.S..

Il Presidente ha facoltà, per materie attinenti al funzionamento del C.R.U.S. o per particolari attività, di conferire deleghe ai singoli componenti del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio stesso.

ART. 13

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, con gli stessi poteri e con le stesse funzioni.

ART. 14

Il Segretario, di cui all'art. 16 dello Statuto, redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che verranno sottoposti all'approvazione nella seduta successiva.

Il Segretario mantiene aggiornato il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo, il Registro dei verbali delle Assemblee dei Soci ed il Libro dei Soci.

Il Segretario cura la corrispondenza dell'Associazione.

ART. 15

L'Economo, di cui all'art. 17 dello Statuto, viene eletto tra i propri membri dal Consiglio Direttivo.

L'Economo, unitamente al Segretario ed al Vice Presidente, costituisce l'Ufficio di Segreteria della Presidenza.

ART. 16

Il Collegio dei Revisori, costituito secondo le modalità dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 9 del presente Regolamento, è l'organo di controllo del C.R.U.S. ed esplica le funzioni di cui all'art. 18 dello Statuto.

I revisori devono:

- a) vigilare sull'amministrazione dell'associazione;
- b) redigere e approvare una relazione al bilancio o rendiconto annuale;
- c) verificare periodicamente la contabilità, la cassa, l'inventario dei beni mobili e immobili.

I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nel caso di cessazione di uno dei membri del Collegio dei revisori il Presidente provvede alla sua sostituzione chiamando il supplente eletto.

ART. 17

E' facoltà dei membri del Collegio dei Probiviri partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo. Il Presidente invia, in ogni caso, ai suoi componenti l'avviso di convocazione della seduta ed l'ordine del giorno.

E' fatto invece obbligo di partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo ogni qual volta vengano posti all'ordine del giorno gli argomenti di cui all'art. 19 dello Statuto.

ART. 18

Per una più funzionale organizzazione delle attività di cui all'Art. 2 dello Statuto, possono essere costituite, previa approvazione del Consiglio Direttivo, apposite sezioni che operano in armonia con le finalità e gli indirizzi del Circolo e alle quali sono delegate funzioni tecnico-organizzative.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, per le stesse finalità di cui al comma precedente, procedere alla costituzione, all'interno delle Sezioni, di gruppi ai quali vengono delegati particolari compiti tecnico-organizzativi.

La richiesta scritta di costituzione di una sezione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con almeno dieci firme di Soci presentatori, con le finalità della sezione, il programma di attività e le spese per il primo anno.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento della richiesta in relazione all'opportunità dell'iniziativa e alla disponibilità di bilancio.

In caso di accoglimento della proposta, la Presidenza cura gli adempimenti necessari alla costituzione degli organismi dirigenti della Sezione.

ART. 19

Sono organismi dirigenti delle sezioni:

- Il Responsabile della sezione;
- Due o più Soci componenti della sezione nominati Consiglieri collaboratori.

Gli organismi dirigenti, eletti secondo il successivo articolo, durano in carica un triennio, salvo diverso accordo all'interno della sezione. Decadono con la medesima scadenza degli organi sociali del Circolo.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo fissa i criteri dell'Assemblea della Sezione, dandone notizia attraverso i canali informativi del Circolo. All'Assemblea della sezione partecipa, in rappresentanza del Circolo, un componente del Consiglio Direttivo con il compito di presiedere la stessa assemblea e le operazioni di voto per la nomina degli organismi dirigenti. In sede di assemblea vengono poste candidature alle cariche sociali; le votazioni, a scrutinio segreto e su schede elettorali predisposte dal C.R.U.S., prevedono l'indicazione di tre preferenze.

A votazioni concluse ed a spoglio avvenuto, il Consigliere proclama eletti i Soci che hanno totalizzato il maggior numero di preferenze. Sarà eletto Responsabile della Sezione il Socio che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il verbale dell'assemblea, controfirmato dal Consigliere e dai due Soci scrutatori, insieme al materiale della votazione, viene depositato in Presidenza.

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, ratifica il verbale dell'Assemblea presentato dal rappresentante del circolo presente alla riunione.

ART. 21

Gli organismi dirigenti delle Sezioni entro il 15 Novembre di ogni anno, sentiti i Soci delle Sezioni, presentano al Consiglio Direttivo il programma di massima per l'anno successivo unitamente ad un dettagliato bilancio di previsione.

Gli organismi dirigenti delle Sezioni hanno l'obbligo, nel corso dell'anno, di informare il Consiglio Direttivo e la totalità dei Soci sulle manifestazioni proposte ed i risultati conseguiti.

ART. 22

L'adesione alle Sezioni è aperta a tutti i Soci di cui all'art. 7 dello Statuto, secondo le seguenti modalità:

- a) compilazione e sottoscrizione di uno stampato predisposto dalla Segreteria di Presidenza, per ogni Sezione alla quale si intende aderire;
- b) versamento della quota di iscrizione annua eventualmente fissata dall'Assemblea della Sezione.

ART. 23

Per il funzionamento delle attività delle Sezioni provvede il Consiglio Direttivo del Circolo, compatibilmente con la disponibilità di bilancio ed in ogni caso salvaguardando il principio di una equa ripartizione delle risorse fra tutti i Soci. In pari tempo il Consiglio Direttivo, a salvaguardia del principio suesposto, fissa per ogni manifestazione o partecipazione, la quota parte spettante ai Soci partecipanti ovvero la quota parte di contributo del C.R.U.S.

È auspicabile da parte di terzi od Enti, proporre la sponsorizzazione di una o più Sezioni o Gruppi del Circolo. Detta richiesta deve specificatamente contenere le modalità di sponsorizzazione, la durata e la Sezione o il Gruppo destinatario del finanziamento.

Il Consiglio Direttivo approvata la proposta, delibera la destinazione della somma, indicando specificatamente il capitolo delle entrate.

ART. 24

Per la partecipazione alle attività del Circolo, i Soci possono contribuiscono pro-quota alle spese dedotto l'eventuale contributo stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I relativi versamenti, sono destinati direttamente ai terzi fornitori o comunque, posti a disposizione dei fornitori medesimi tramite il Circolo.

ART. 25

La Presidenza, attraverso l'Ufficio di Segreteria, segue l'attività delle Sezioni e dei Gruppi secondo quanto deliberato in proposito dal Consiglio Direttivo.

Per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza nazionale o internazionale, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può delegare uno dei suoi membri, con compiti di coordinamento e di collaborazione con la Sezione o Gruppo,

Il Presidente o il Consigliere delegato relaziona al Consiglio Direttivo sulla manifestazione.

ART. 26

Il C.R.U.S. è affiliato all'Associazione Nazionale dei Circoli Italiani Universitari (A.N.C.I.U.) e può aderire ad altre Associazioni provinciali, regionali e nazionali aventi le stesse finalità.

ART. 27

DISPOSIZIONI FINALI

Le modifiche al Regolamento Generale, deliberate dal Consiglio Direttivo, sono approvate dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito dall'Art. 10 dello Statuto.

Il presente Regolamento Generale approvato in data _____ dall'Assemblea straordinaria dei Soci, sostituisce le precedenti versioni approvate dall'Assemblea dei Soci.

Le modifiche introdotte al presente Regolamento Generale entrano in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.